



**PATTO DI INTEGRITA' DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALLA PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
Sezione "D" – Sottosezione "D1"**

"Strutture e servizi per minori e genitori con bambini – accreditamento sociale"

**SERVIZI ED INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
SERVIZI DI CASA RIFUGIO
SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI**

Il presente Patto interessa tutti gli Operatori economici aderenti all'Avviso pubblico di cui in intestazione (di seguito, "Avviso") ed eseguono i conseguenti contratti di concessione di servizi (di seguito, "Contratti") in qualità di soggetto concessionario di servizi; esso è richiamato nell'Avviso e nei Contratti .

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'istanza da ciascun partecipante alla intestata procedura (di seguito, "Procedura"). La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dovrà essere oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs. 50/2016

Il Comune di Torino

e

XXX (di seguito, "Operatore economico"),

CF/P.IVA: _____

sede legale: _____

rappresentata da: _____, nato/a il _____ a _____ (_____), in qualità di:

VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C.-PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*



CITTA' DI TORINO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della Procedura e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alla medesima procedura; esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Parti di rispettare espressamente l'impegno anticorruzione e, per l'effetto, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine di ottenere la positiva valutazione delle istanze presentate e/o l'assegnazione dei conseguenti Contratti e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione dei detti Contratti.

2. Doveri di correttezza

1. L'Operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale e lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri partecipanti alla Procedura.

2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella Procedura, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'Operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali, rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del presente patto, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera concorrenza od altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'Operatore economico basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese:

- promettendo, offrendo, concedendo direttamente od indirettamente ad una persona, per se stessa o per un terzo, un vantaggio in cambio al fine di ottenere la positiva valutazione delle istanze presentate e/o l'assegnazione dei conseguenti Contratti e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione dei detti Contratti, ovvero praticando altre forme di collusione con la persona responsabile per la Procedura;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- concludendo un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- offrendo o concedendo vantaggi ad altri Operatori economici, affinché non partecipino alla Procedura ovvero ritirino la loro istanza di partecipazione.



CITTA' DI TORINO

4. Collegamenti

1. L'Operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri Operatori economici a norma dell'articolo 2359 c.c., né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento della Procedura.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente Procedura, nonché nella successiva esecuzione dei Contratti, l'Operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti che rappresentano la Città di Torino ovvero che trattano o prendono decisioni per conto della medesima Amministrazione.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è, altresì, consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

La Città di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la Procedura, se previsto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

1. L'Operatore economico segnala alla Città di Torino qualsiasi tentativo a sua cognizione di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Procedura e/o durante l'esecuzione dei Contratti, da parte di ogni altro Operatore economico o di terzi.

2. L'Operatore economico si impegna a segnalare alla Città di Torino qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla concessione di servizi oggetto di accreditamento.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'Operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, dal segnalare i relativi fatti all'Autorità Giudiziaria.

5. L'Operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. L'Operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Città di Torino, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti dell'imprenditore, dei componenti di organi sociali o dei dirigenti di impresa. L'adempimento



CITTA' DI TORINO

dell'obbligo di cui al primo periodo ha natura essenziale ai fini della esecuzione dei Contratti ed il relativo inadempimento darà luogo alla loro risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del

c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipulazione ed esecuzione dei Contratti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

7. La Città di Torino si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317, 318, 319, 319-bis, , 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353. e 353-bis c.p..

8. Divieto ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001

L'Operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città di Torino che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Città nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'Operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Città di Torino per tutti i subcontratti per l'esecuzione, parziale o totale, dei Contratti. L'Operatore economico ha l'onere, a pena della mancata autorizzazione del subcontratto, di pretendere il rispetto del presente Patto anche da parte dei propri subcontraenti; per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei Contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e del Codice di Comportamento.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di istante, sia di concessionario di servizi, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla Procedura;
- revoca dell'accreditamento e cancellazione per tre anni dall'iscrizione all'Albo Fornitori della Città di Torino, nonché risoluzione dei Contratti;
- esclusione dal partecipare a gare od altre procedure indette dalla Città di Torino per tre anni;
- nei casi previsti all'art. 7, commi 6 e 7: risoluzione di diritto dei Contratti (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32, L. 114/2014);
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs. 50/2016 ed alle competenti Autorità;



CITTA' DI TORINO

- chiamata a responsabilità per danno arrecato alla Città di Torino, nella misura del 5% del valore dei Contratti, rimanendo impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- chiamata a responsabilità per danno arrecato agli altri Operatori economici partecipanti alla Procedura, nella misura dell'1% del valore dei Contratti, rimanendo impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Città di Torino e gli Operatori economici e fra i medesimi Operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura, l'Operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città di Torino e l'Operatore economico debbono, comunque, essere attestati, da parte di quest'ultimo, la conoscenza del Presente Patto e l'impegno a rispettarne le disposizioni.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione dei Contratti conseguenti alla Procedura.

Data

Per la Città di Torino

Il RUP Adele MICHEA

Per l'Operatore economico (timbro e firma del Legale Rappresentante)
